

Sentenza del 09/08/2024 n. 22570 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano rigettava l'appello proposto da Raetia - Società di gestione del risparmio - Spa in liquidazione (di seguito, Raetia) avverso la sentenza n. 208-2-2018 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2014.

La CT d'appello osservava in particolare che la società appellante doveva considerarsi soggetto passivo dell'imposta recuperanda, mentre non lo era il fondo immobiliare rappresentato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Raetia deducendo un motivo unico, con subordinate istanze di rimessione alla Corte costituzionale ovvero di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso che è stata espressamente accettata dalla controricorrente.

Motivi della decisione Atteso che la rinuncia al ricorso e la correlata accettazione sono rituali, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza